

D.M. 3 settembre 2004 ⁽¹⁾.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 27 dicembre 2002, n. 288 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 2004, n. 248.

(2) Vedi, anche, il D.M. 19 dicembre 2005.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni;

Vista la *legge 2 maggio 1984, n. 111*, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834*»;

Vista la *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Visto il *D.M. 29 dicembre 2003* del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, con il quale è stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319/Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento di € 7.746.853;

Visto il *D.M. 28 agosto 2003* del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288/2002;

Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 31 maggio 2004, in data 28 maggio 2004 e in data 27 maggio 2004;

Decreta:

1. 1. Alla data del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, è di 338 unità, per l'importo complessivo di € 3.561.168.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2004, pari ad € 4.185.685, sono liquidati:

a) in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 148 grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, dopo il 30 aprile 2004;

b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati nè siano in grado di assicurarli. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4, dell'*art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288*, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.

2. 1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2004, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, che di quest'ultimo costituisce parte integrante, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2004. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2004, purché sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII aggiornati elenchi nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'*art. 1, comma 1*, che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2004; dei soggetti di cui all'*art. 1, comma 2, lettera a)*, ed, infine, dei soggetti di cui all'*art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288*, che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli.

3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Scarica il file

Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore

[1]

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (*legge 27 dicembre 2002, n. 288*).

Il/la sottoscritto/a: nome
 cognome

nato/a il a (Prov.)

residente a (Prov.)

in via/piazza n. (CAP)

tel.

grande invalido/a di Tabella E, (iscrizione n.) come da allegato
 lettera mod. 69

o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288/2002,
 l'assegno sostitutivo

dell'accompagnatore militare o civile per l'anno 2004.

[2] Al riguardo dichiara:

di aver usufruito, per l'anno 2003, dell'assegno sostitutivo
 dell'accompagnatore o di aver ricevuto

comunicazione dall'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;

di aver espletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per ottenere
 l'assegnazione

dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata
 (dichiarazione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della
 difesa, ovvero copia

autenticata della domanda per l'assegnazione dell'accompagnatore e della
 relativa raccomandata, recante

timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda) [3];

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro

che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo

dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore

- come attestato dagli atti allegati - il quale è stato/sarà [4] posto in congedo in data

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro

che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla

data di entrata in vigore della legge, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale

assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale

assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma

Avvertenze:

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

[1] Indirizzare all'ente erogatore della pensione.

[2] Barrare il caso che interessa.

[3] Sono esentati dall'obbligo di allegare la documentazione coloro che hanno fruito dell'assegno sostitutivo per

l'anno 2003 o che hanno avuto comunicazione dal competente Ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze

di averne titolo.

[4] Cancellare la parte che non interessa.